

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 54 del 24 agosto 2016

Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'Area della dirigenza: nomina di un supplente del Segretario generale del Consiglio regionale e affidamento del supporto all'attività istruttoria.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Come noto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" reca, in applicazione dell'articolo 46 dello Statuto del Veneto, la disciplina dell'autonomia del Consiglio regionale, quale presupposto essenziale per l'efficacia dello svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali.

In tema di autonomia organizzativa l'articolo 46 dello Statuto del Veneto prevede che "il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico".

Al fine di evitare inutili e costose duplicazioni delle strutture e attività di gestione del personale l'articolo 56, comma 15, della lr 53/2012 prevede:

15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 del 29 aprile 2014 e con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 10 giugno 2014 è stato approvato il protocollo di intesa in oggetto, il quale prevede al punto 3 che:

3. ORGANISMI COMUNI CONSIGLIO-GIUNTA

3.1 L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta istituiscono un unico organismo con le funzioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui all'articolo 6 del CCNL Area Dirigenza del 22 febbraio 2012.

3.1.1 L'organismo di cui al § 3.1 è composto dal Segretario generale del Consiglio e da due componenti nominati dalla Giunta, nonché dagli eventuali relativi supplenti.

3.1.2 L'organismo di cui al § 3.1 è presieduto dal Segretario generale del Consiglio quando il procedimento riguarda dirigenti del Consiglio e dal componente individuato dalla Giunta quando il procedimento disciplinare riguarda dirigenti della Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si propone di nominare la dott.ssa Paola Rappo, già titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area del comparto, quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui al punto 3.1 del suddetto protocollo d'intesa nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi di incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua funzione di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale.

Si stabilisce inoltre che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale da atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 56 della legge regionale 53/2012;

- visto il d.lgs. 165/2010 e il d.lgs. 150/2009;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di nominare la dott.ssa Paola Rappo quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui al punto 3.1 del protocollo d'intesa citato nelle premesse, nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi di incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua funzione di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale;
- 2) di stabilire che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta regionale;
- 4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.